

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6383 del 14/12/2022
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL FIUME BIDENTE IN LOCALITÀ CA' BACCAGLI DI SAN COLOMBANO IN COMUNE DI MELDOLA (FC) - CONCESSIONARIO USCENTE: S.G.S. S.R.L. - CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: CAT S.R.L. - USO: DEPOSITO INERTI - PRATICA: FC05T0014
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6705 del 14/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL FIUME BIDENTE IN LOCALITÀ CÀ BACCAGLI DI SAN COLOMBANO IN COMUNE DI MELDOLA (FC)
CONCESSIONARIO USCENTE: S.G.S. S.R.L.
CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: CAT S.R.L.
USO: DEPOSITO INERTI
PRATICA: FC05T0014

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione

dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021 poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;

ATTESO che con atto nr DET-AMB-2021-598 del 09/02/2021 avente ad oggetto "*Pratica FC05T0014. Rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale in sponda sx del fiume Bidente in località Cà Baccagli di San Colombano in comune di Meldola (FC). Concessionario: S.G.S. S.R.L.. Uso: deposito inerti*" è stata rinnovata la concessione **FC05T0014 con scadenza 31/12/2025** a favore di S.G.S. S.r.l. (C.F./P.I. 00171300395). La concessione riguarda l'occupazione di mq 3.147,00 di aree del demanio idrico regionale in sinistra idraulica del fiume Bidente ad uso deposito temporaneo di inerti in località Cà Baccagli di San Colombano in Comune di Meldola (FC). Tale area è catastalmente identificata al Foglio 60 fronte mappali 54-55-161 di detto comune;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 03/10/2022 e registrata al protocollo Arpae con n. PG/2022/161471, la società CAT S.R.L. con sede legale in Via Roma, 92/G in Comune di Iseo (BS) (P.IVA. 03740800986), a seguito di acquisizione della proprietà così come si evince da atto notarile trasmesso e acquisito agli atti, ha presentato istanza di cambio di titolarità della concessione di cui sopra, **PRATICA FC05T0014.**

VISTO che:

1. con nostro PG/2022/163273 del 05/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di cambio di titolarità della concessione codice FC05T0014 alla società CAT S.R.L.;
2. con nota del 22/11/2022 acquisita al PG/2022/191978, S.G.S. S.R.L., concessionario uscente, ha comunicato la rinuncia alla concessione FC05T0014 a favore di CAT S.R.L. e, contestualmente, ha chiesto che il versamento del deposito cauzionale pari a €.1382,14, effettuato in data 16/06/2017, resti a favore del nuovo titolare la concessione;
3. con lettera del 10/11/2022, acquisita al PG/2022/185188, la società CAT S.R.L. ha comunicato il trasferimento della sede legale in Comune di Ravenna (RA) in Via Bruno Buozzi n. 5;

RICHIAMATO il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3818 del 20/11/2020;

ATTESO che il sopra richiamato provvedimento acquisito in sede di rilascio della concessione di cui alla DET-AMB-2021-598 del 09/02/2021 si intende confermato e viene recepito nel Disciplinare allegato al presente atto;

PRESO ATTO che:

1. la società CAT S.R.L. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/203795 del 13/12/2022;

2. il concessionario entrante ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 effettuato in data 04/10/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. i canoni risultano versati fino all'anno 2022 compreso;
4. la base canone annuo solare, a seguito di adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed in particolare la DGR n.1717/2021, ammonta a complessivi €985,01. **Tale importo è da aggiornare, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminare annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;**
5. l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO:

- 1 di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- 2 di poter quindi procedere al cambio di titolarità della concessione DET-AMB-2021-598 del 09/02/2021 con scadenza al 31/12/2025;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di assentire il cambio di titolarità nella concessione FC05T0014 a **CAT S.R.L.** con sede legale in Via Bruno Buozzi n. 5 – Ravenna (RA) (P.IVA. 03740800986) per l'occupazione di un'area del demanio idrico pari a mq 3.147,00 in sinistra idraulica del fiume Bidente ad uso deposito temporaneo di inerti in località Cà Baccagli di San Colombano in Comune di Meldola (FC). Tale area è catastalmente identificata al Foglio 60 fronte mappali 54-55-161 di detto comune;
- 2 di confermare la scadenza del presente atto al **31/12/2025** come previsto dalla determinazione DET-AMB-2021-598 del 09/02/2021;
- 3 di fissare il deposito cauzionale in **€ 1382,14**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
- 4 di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€985,01** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 5 di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 6 di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 7 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 8 di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3818 del 20/11/2020, Nulla Osta Idraulico che si consegna in

copia semplice al concessionario subentrante:

- 9 di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 10 di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

- 11 le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- 12 il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 13 ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 14 il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

*Tamara Mordenti

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **pratica FC05T0014** a favore della Società CAT S.R.L. (P.I.03740800986), con sede legale in via Bruno Buozzi n. 5 in Comune di Ravenna (RA).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale di mq 3.147,00 in sinistra idraulica del fiume Bidente ad uso deposito temporaneo di inerti in località Cà Baccagli di San Colombano in Comune di Meldola (FC). Tale area è catastalmente identificata al Foglio 60 fronte mappali 54-55-161 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata sino al 31/12/2025.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 985,01** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 1.382,13**.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 3818 del 20/11/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

“ - omissis - Di condizionare il presente nulla osta idraulico alle seguenti prescrizioni:

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, tranne quelle legati alle normali attività di impianto legate alla tipologia di utilizzo.*
- 4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;*
- 5. La vegetazione trasportata dalle acque che si depositasse nell'area demaniale in concessione dovrà essere rimossa e smaltita secondo la norma vigente;*
- 6. La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche;*
- 7. L'area non potrà utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio, oltre a quelli autorizzati con nota n. 24835/DS5 del 24/03/2005;*
- 8. Le superfici prospicienti l'alveo, riguardano una fascia boscata prevista e saranno tenute a prato naturale in un contesto vegetativo curato a parco fluviale urbano, restando proibito il tenere a sementi le superfici spondali, come pure è proibita la concimazione di tutte le superfici concesse ed il loro dissodamento;*
- 9. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.*
- 10. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (Arpae);*

CONDIZIONI GENERALI

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni*

P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di Arpa Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione e alle lavorazioni collegate di che trattasi;

- Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per le strutture esistenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio. Nell'eventuale necessità di demolizione o modifica dell'opera esistente, il Concessionario, previo accordo con Arpa e ARSPPC (per le modalità di esecuzione dei lavori e per la preliminare autorizzazione idraulica), dovrà garantire la continuità del deflusso idraulico del corso d'acqua.

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (Arpa) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente; omissis";

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.